

Trasporti scolastici

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

l'art. 192 LOC e l'art. 44 RALOC, ordina:

- Art. 1 Il Municipio organizza i trasporti scolastici necessari quando il tragitto casa-scuola è causa di notevole disagio per gli allievi conformemente all'art. 36 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.
- Art. 2 Il Municipio è l'ente ultimo che stabilisce l'eventuale disagio del tragitto.
 Il Municipio può avvalersi della consulenza della Polizia, della Direzione della scuola e dei Servizi Parascolastici per implementare le informazioni in suo possesso.
- Art. 3 Il Municipio può modificare annualmente le zone servite dai trasporti.
- Art. 4 Dove è possibile viene privilegiato l'utilizzo dei mezzi pubblici.



Art. 5 L'iscrizione ai trasporti avviene ogni anno entro i termini stabili dai Servizi Parascolastici in accordo con la Direzione scolastica.

L'iscrizione tardiva non giustificata con validi motivi, non garantisce la possibilità di usufruire del trasporto per l'anno scolastico successivo.

Sono considerati validi motivi:

- l'arrivo nel Comune e la relativa iscrizione dopo i termini stabiliti dalla Direzione,
- il cambiamento di domicilio dei genitori.
- Art. 6 Possono essere accettate ulteriori motivazioni che dovessero giungere per iscritto. Se accettate, nel limite del possibile, verrà garantito, anche per queste situazioni, il trasporto scolastico.
- Art. 7 Possono usufruire dei trasporti tutti i bambini che frequentano l'istituto scolastico, domiciliati nelle frazioni discoste stabilite annualmente dal Municipio.
- Art. 8 I trasporti scolastici sono gratuiti. Può essere richiesta una partecipazione finanziaria alle famiglie in ragione del 40% del costo del titolo di trasporto utilizzato sui mezzi pubblici (abbonamento Arcobaleno o abbonamenti equivalenti).
 - In caso di una frequenza di utilizzo inferiore all'80% del servizio di trasporto scolastico, il Municipio può richiedere alle famiglie un rimborso per le spese sostenute in ragione di CHF 300, retroattivamente all'anno scolastico considerato.
- Art. 9 I genitori non domiciliati nelle zone servite e che vogliono usufruire dei trasporti scolastici, devono fare una richiesta scritta ai Servizi Parascolastici. Priorità dei posti disponibili va a chi vive in zone considerate disagevoli. Se vi sono posti disponibili si possono autorizzare altri bambini iscritti nell'Istituto ad utilizzare i mezzi di trasporto.
- Art. 10 La responsabilità del trasporto viene delegata all'ente/ditta che lo gestisce. L'organizzazione e il controllo del rispetto delle norme sono delegate ai Servizi Parascolastici e/o alla Direzione delle scuole.
- Art. 11 I bambini sono tenuti a rispettare le direttive sul comportamento da tenere impartite dai Servizi Parascolastici e/o dalla Direzione. In caso di mancato rispetto delle direttive o del mancato rispetto della presente ordinanza, l'allievo può essere sospeso dal servizio di trasporto scolastico.
- Art. 12 I genitori sono obbligati ad avvertire i Servizi Parascolastici se il proprio figlio non utilizza il mezzo di trasporto.
- Art. 13 Ai bambini della scuola elementare, domiciliati in zone discoste e che non possono essere trasportati a casa entro tempi ragionevoli sul mezzogiorno, verrà data priorità nell'iscrizione della mensa scolastica.



- Art. 14 I genitori si assumono la responsabilità da quando il bambino scende dallo scuolabus/autopostale alla fermata stabilita nell'iscrizione.
- Art. 15 Contro la decisione sull'ammissione o l'eventuale sospensione dal servizio è data facoltà di reclamo per iscritto al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo non ha effetto sospensivo.
- Art. 16 La Direzione o i Servizi Parascolastici possono emanare disposizioni aggiuntive che regolamentano l'iscrizione e l'organizzazione.
- Art. 17 La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
- Art. 18 Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza, viene abrogata l'Ordinanza municipale su trasporti scolastici del 15 maggio 2009 e ogni altra disposizione contraria e/o incompatibile.
- Art. 19 Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

il Sindaco: Sabrina Romelli il Segretario: Pietro Balerna

Approvata con risoluzione Municipale 847 del 19 agosto 2019 Pubblicata agli albi comunali dal 30 agosto al 30 settembre 2019